

ad un contratto di appalto avente per oggetto la realizzazione di uno stabilimento industriale nel territorio del Comune di Campiglia Marittima (LI).

L'accordo transattivo, formalizzato con verbale di conciliazione giudiziale, ha consentito – con l'esborso da parte della società di somme sensibilmente inferiori alla pretese di controparte – di porre fine a tre giudizi strettamente collegati tra loro, di cui il principale vedeva Fintecna convenuta con una domanda di risarcimento per importi significativi.

- **Contenzioso contro Fallimento R.T.A. Editore**

Nel giugno del 2005 è stato definito, con accordo transattivo un annoso ed articolato contenzioso che vedeva opposto il Fallimento R.T.A. Editore (ed il Fallimento R.T.A. Pubblicità) all'incorporata MMP in liquidazione, per il riconoscimento di importi rilevanti a titolo di risarcimento danni in merito alla mancata esecuzione di accordi commerciali a suo tempo sottoscritti tra le suddette società, all'ora in bonis.

La materia del contendere, dibattuta nelle diverse sedi (giurisdizione ordinaria, anche fallimentare e Collegio Arbitrale), è stata complessivamente definita con il pagamento da parte di Fintecna alle controparti di importi poco più che simbolici.

- **Contenzioso contro Condag**

Si è definito in via transattiva, nel corso dell'esercizio, il contenzioso *illo tempore* avviato dall'incorporata Iritecna nei confronti della società consortile Condag (Condotte-D'Agostino), dapprima in sede arbitrale e, successivamente alla pronuncia del lodo con il quale il Collegio ha dichiarato la propria incompetenza, davanti al Tribunale Civile di Roma.

Ad esito di una defatigante istruttoria, che ha visto anche l'espletamento di una consulenza tecnico contabile, si è addivenuti ad un'intesa compositiva con controparte, che ha riconosciuto a Fintecna parte delle pretese dedotte in giudizio.

- **Contenzioso contro Fimiani – Fallimento Cofima**

Nell'aprile 2005 è intervenuto il provvedimento con cui il Tribunale Civile di Roma ha comunicato la cancellazione della causa dal ruolo, relativamente alla controversia promossa, *illo tempore*, contro l'incorporata IRI, dai Fratelli Fimiani, che lamentavano – agendo in via surrogatoria del fallimento della loro società (Cofima) – l'inadempimento di cui si sarebbe resa responsabile l'IRI stessa, che non avrebbe proceduto alla vendita della SME alla Cofima, nel corso della seconda metà degli anni '80.

La domanda giudiziale di parte attrice era quantificabile in misura economicamente molto significativa.

La cancellazione della causa dal ruolo fa seguito all'estinzione del giudizio, precedentemente dichiarata dal Tribunale di Roma a seguito della mancata integrazione del contraddittorio

– come sarebbe stato onere degli attori – anche nei confronti della curatela del fallimento, parte necessaria del giudizio.

- **Contenzioso contro Rewa – Prosimet + altri**

Con sentenza del luglio 2005, la Corte di Cassazione, confermando le sentenze di primo e secondo grado, ha rigettato i ricorsi presentati ex adverso, relativamente ad un contenzioso insorto nel 1996 su impulso della Rewa e della Prosimet nei confronti dell'IRI e della SPI, che si sarebbero rese responsabili del mancato ottenimento della cancellazione da parte della Isveimer di alcune ipoteche su beni immobili e strumentali.

- **Contenzioso contro il Comune di Napoli (recupero compensi arbitrali)**

Con riguardo al procedimento monitorio avviato dalla società contro il Comune di Napoli per il recupero delle spese di giudizio e dei compensi corrisposti al Collegio Arbitrale che pronunciò il lodo nel dicembre del 1996 (c.d. lodo Assi Viari), in pendenza nella causa di merito istauratasi innanzi al Tribunale di Napoli per effetto della opposizione al decreto ingiuntivo promossa da controparte, si è giunti, in corso di esercizio, al raggiungimento di un favorevole accordo transattivo, per la formalizzazione del quale, peraltro, si sta attendendo il perfezionamento dell'iter formativo del consenso degli organi comunali.

- **Controversia contro Sacofin (già Eridania)**

Con atto di transazione del maggio 2005 si è addivenuti alla definizione bonaria della controversia promossa dal Sacofin S.p.A. (già Eridania S.p.A.) contro la Fintecna (ex Infratecna).

Il giudizio de quo è insorto in quanto controparte, proprietaria di alcuni fabbricati ricompresi nel piano particellare di individuazione preordinata all'esproprio per la realizzazione dell'asse viario corso Malta-Ponticelli, ottenne l'annullamento da parte del TAR Campania (successivamente confermato dal Consiglio di Stato) dei provvedimenti amministrativi di individuazione delle aree, previa declaratoria di illegittimità delle relative ordinanze emesse dal Funzionario CIPE. Su tale presupposto la Eridania (oggi Sacofin), con atto di citazione notificato nel giugno 1998, convenne in giudizio la Nuova Mecfond (già Infratecna), il Comune di Napoli, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Funzionario Delegato CIPE, chiedendo il risarcimento di tutti i danni subiti in conseguenza della illegittima occupazione degli immobili di sua proprietà.

In pendenza di giudizio e ad esito di complesse ed articolate trattative, si è giunti all'accordo sopra richiamato per la definizione della lite, che ha comportato il riconoscimento a controparte di importi a titolo di indennità di espropriazione e di occupazione, con accollo da parte dell'ente espropriante (Comune di Napoli) degli oneri di CTU e compensazione delle spese legali.

Allo stato sono in corso le iniziative per il recupero in via bonaria dell'importo di condanna nei confronti del concedente.

- **Controversia con il Ministry of Public Works del Kuwait**

Come previsto, nel corso del 2005, è intervenuto il provvedimento della Corte Suprema del Kuwait, che ha riconosciuto a Fintecna, in via definitiva, l'importo per interessi reclamato dalla società quale accessorio di quanto già riconosciute dalle locali Corti a titolo di risarcimento danni, nel corso degli esercizi precedenti.

Si è in attesa dell'accreditamento da controparte degli importi per i quali è stata dichiarata soccombente.

Evoluzione dei contenziosi in corso

- **Dalmine c/Commissione delle Comunità Europee**

In data 8 dicembre 2005 è stato discusso, davanti alla Corte di giustizia delle Comunità europee, l'appello proposto dalla Dalmine S.p.A. avverso la sentenza emessa in data 8 luglio 2004 dal Tribunale di primo grado delle Comunità Europee, relativa alla causa T-50/00 tra la stessa Dalmine S.p.A. e la Commissione delle Comunità Europee.

La pronuncia di primo grado aveva annullato solo parzialmente la Decisione della stessa Commissione, adottata nel dicembre del 1999, nel caso "IV/E-1/35.860.B Tubi d'acciaio senza saldatura" nei confronti di alcune società europee e giapponesi per aver sostanzialmente creato un "cartello" nel settore di riferimento, e confermando, per tutti i soggetti coinvolti, la sanzione irrogata.

La problematica assume rilevanza per Fintecna in forza del contratto del 10 gennaio 1996, a mezzo del quale la incorporata ILVA S.p.A. in liquidazione ha ceduto alle società Siderca Saic e Techint Finanziaria (Gruppo Rocca) l'intera partecipazione posseduta, pari all'84,08%, nel capitale della Dalmine S.p.A., prestando, a favore delle società acquirenti, manleva nella medesima misura percentuale del costo, danno o spesa indennizzabili per eventuali sopravvenienze relative a presupposti verificatisi anteriormente alla data di trasferimento delle azioni.

- **Arbitrato Abate**

Il Collegio arbitrale chiamato a decidere la controversia, con lodo del maggio 2004, aveva dichiarato Fintecna, quale incorporante di Iritecna (già ILVA in liquidazione), responsabile dell'inadempimento dell'Accordo Quadro sottoscritto in data 13 dicembre 1991, condannando quest'ultima al risarcimento dei danni, subiti in conseguenza del riavvio e della riconversione industriale, in favore dei sigg.ri Alessandro ed Antonio Abate, la I.A.– Industrie Abate – S.r.l. ed altre società del medesimo "gruppo".

Fintecna ha provveduto a proporre l'impugnazione per nullità del lodo davanti alla Corte di Appello di Roma; il giudizio è attualmente rinviato al novembre del 2007.

Il Giudice adito, nelle more del giudizio pendente, a seguito di ricorso di Fintecna, ha disposto, altresì, la sospensione dell'esecutività del lodo a fronte della prestazione da parte di Fintecna di apposita fideiussione bancaria.

Inoltre, il Giudice delle esecuzioni del Tribunale di Roma, con ordinanza del maggio 2005, ha disposto la sospensione della procedura esecutiva già incardinata da "Parte Abate" attraverso la notifica di atto di pignoramento presso terzi a sei dei maggiori Istituti bancari.

- **Contenzioso contro Immobiliare Romana**

Nel giugno del 2005 Fintecna ha riassunto il giudizio nei confronti della Immobiliare Romana davanti alla Corte di Appello di Roma in sede di rinvio.

Nel luglio del 2004, infatti, la Suprema Corte di Cassazione aveva accolto il ricorso proposto dalla Immobiliare Romana annullando la pronuncia emessa nel 2001 dalla Corte di Appello di Roma e rinviando il giudizio ad altra sezione della stessa Corte.

La sentenza della Corte di Appello di Roma del 2001 aveva, a sua volta, dichiarato nullo il lodo arbitrale emesso nel gennaio 1995, che aveva avuto un esito favorevole per controparte.

Il contenzioso era stato attivato nel 1993 dalla Immobiliare Romana in conseguenza dell'asserito inadempimento da parte della incorporata Italsanità agli obblighi di un contratto di locazione relativo ad un immobile sito in Roma – località Infernetto – da adibire a Residenza Sanitaria Assistenziale, di proprietà della stessa Immobiliare Romana.

Nel giudizio in questione Fintecna chiede il riconoscimento della nullità del suddetto lodo, ovvero, in subordine, di una più equa quantificazione del danno dovuto a titolo di risarcimento dall'incorporata Italsanità.

- **Contenzioso con Çukurova Elektrik A.S. (ÇEAS) – Diga di Berke (Turchia)**

Prosegue davanti al Tribunale Commerciale di Adana, la controversia a suo tempo attivata dalla Italstrade per recuperare i crediti ed i danni subiti, per importi di assoluto rilievo, conseguenti ai lavori eseguiti per conto della CEAS per la realizzazione dell'impianto idroelettrico di Berke.

CEAS, a sua volta, ha avanzato nei confronti della Fintecna plurime richieste di risarcimento, consuntivate, infine, in somme sensibilmente superiori alla domanda di parte attrice.

Ad esito del deposito della consulenza tecnica di ufficio, entrambe le parti, ritenendone i contenuti pregiudizievoli, hanno provveduto a chiederne la rinnovazione; di talché è stata disposta una nuova perizia, che si ritiene potrà essere formalizzata nel corso del primo semestre dell'esercizio 2006.

Nelle more non si stanno trascurando iniziative stragiudiziali volte a favorire un accordo transattivo con controparte, qualora ricorrano i presupposti giuridici e di convenienza economica per concluderlo.

- **Contenzioso contro l'Ing. Picalarga**

Con sentenza resa nel corso del 2004, il Tribunale di Roma ha condannato Fintecna a corrispondere in favore degli eredi dell'Ing. Marcello Picalarga (decaduto nelle more del giudizio) importi rilevanti a titolo di lucro cessante e di risarcimento danni per la mancata realizzazione di iniziative industriali e commerciali che erano state avviate negli anni '70-'80 tra l'incorporata FMI-Mecfond ed il citato professionista.

I contrasti che si generarono subito dopo tra le parti hanno dato origine ad un defatigante contenzioso, che si è concluso, in primo grado con la citata pronuncia del Tribunale di Roma, i cui contenuti sono stati ritenuti fortemente censurabili dalla società; pertanto, nel corso dell'esercizio 2005 è stato interposto gravame avverso la pronuncia, davanti alla Corte di Appello di Roma.

- **Contenzioso contro Consorzio Gesecedi**

Con atto di chiamata in causa notificato nel novembre 2005, la Fintecna è stata evocata nel giudizio introdotto dal Consorzio Gesecedi innanzi al Tribunale partenopeo contro il Comune di Napoli in relazione a pretese connesse alla gestione delle infrastrutture del locale Centro Direzionale.

Più in particolare, la domanda attrice, nel censurare i comportamenti dell'amministrazione comunale – che si sarebbe resa anche responsabile di inadempimenti nella esecuzione di due distinti protocolli di intesa sottoscritti inter partes rispettivamente in data 17/11/99 e 23/06/00 – è volta ad ottenere il pagamento dei corrispettivi e l'indennizzo ex art. 2041 c.c. per le attività di manutenzione e gestione delle infrastrutture del C.D.N. svolte dal Gesecedi a far data dal 01/01/1993, oltre al risarcimento dei danni ed accessori. Le richieste del Consorzio, escluse le voci per la cui quantificazione il Gesecedi si è rimesso alle valutazioni, sono state quantificate per importi significativi.

Costitutosi in giudizio, il Comune di Napoli ha chiesto la chiamata in causa ex art. 106 c.p.c della Fintecna (già Mededil), sostenendo che, in ragione della mancata tempestiva consegna delle aree pubbliche a norma di convenzione, a quest'ultima andrebbe attribuita la responsabilità di quanto denunciato da parte attrice.

- **Arbitrato contro il Comune di Caserta**

Nell'ottobre 2005 è stato emesso il lodo che ha definito il giudizio arbitrale introdotto dalla Fintecna con atto notificato al Comune di Caserta il 14/05/2003. Con detta domanda, la Società ha richiesto riconoscimenti economici di importo significativo per rimborsi di

transazioni già intervenute con le appaltatrici C.C.C. ed A.C.R.R., per oneri di concessione, consulenze, compensi a commissioni di collaudo ed all'Ingegnere Capo, maggiori oneri di progettazione, per costi relativi alla struttura operativa impiegata dalla Concessionaria, oltre interessi.

La pronuncia arbitrale ha accolto pressoché integralmente le domande della Fintecna.

Pende il termine per la proposizione del gravame.

- **Contenzioso contro Isola Edificatoria 8**

È in fase istruttoria il giudizio di appello promosso dalla Fintecna avverso la sentenza del Tribunale di Napoli, resa a definizione del giudizio promosso dalla società Isola Edificatoria 8, dopo che, con ordinanza del giugno 2004, la I Sezione della Corte di Appello di Napoli, a seguito di istanza presentata dalla Società in sede di gravame, aveva sospeso, ancorché solo in parte, la efficacia esecutiva della sopra richiamata pronuncia.

La causa di merito fu introdotta nel 1993 con atto citazione a mezzo del quale controparte convenne innanzi al Tribunale di Napoli la Mededil, il Ministero dei Trasporti, il Comune di Napoli, nonché le Gestioni Governative Circumvesuviana ed Alifana, onde ottenere il risarcimento del danno per occupazione illegittima.

Contenzioso del lavoro

La gestione del contenzioso giuslavoristico ha consentito la chiusura nell'esercizio di n. 305 cause con oneri, comprensivi delle spese legali, sensibilmente inferiori al complessivo petitem al bilancio.

La chiusura è stata ottenuta per oltre la metà tramite sentenze favorevoli, e per il resto attraverso conciliazioni; solo tre cause hanno avuto esito sfavorevole.

Le cause nuove incardinate nel 2005 sono state 157, per cui il numero totale di cause aperte al 31 dicembre 2005 è pari a 781 (contro le 929 alla fine dell'anno precedente).

La maggior parte (circa 500) delle cause tuttora aperte riguarda rivendicazioni per danno biologico, caratterizzate da un petitem mediamente più elevato rispetto alle altre cause individuali; resta inoltre aperto buona parte del contenzioso con l'INPS, sia attivo che passivo, anche quest'ultimo caratterizzato da richieste economiche particolarmente elevate (si ricorda in proposito la causa pendente davanti al Tribunale di Taranto).

Gli altri filoni di causa preesistenti, riguardanti aspetti come l'illegittimità della CIGS, l'incentivo all'esodo per i prepensionati ex ILVA, l'incidenza dello straordinario sul TFR, possono consi-

derarsi, in quanto tali, pressoché esauriti, facendo registrare, ciascuno, un numero di cause estremamente ridotto rispetto al passato.

Con riguardo al contenzioso attivo verso l'INPS, si segnalano anzitutto due importanti sentenze favorevoli emesse nel 2005:

1. una sentenza della Corte di Cassazione con la quale si riconosce alla Mededil la classificazione nel settore industriale. Tale causa, oltre al rilevante valore economico in termini di recupero di somme erogate a titolo di anticipazione del trattamento di CIGS e di conferma della corretta deduzione degli sgravi contributivi effettuati dall'Azienda, consente di definire finalmente le posizioni contributive di tutti i dipendenti che sono stati interessati dalla CIGS e da provvedimenti di mobilità. Si ricorda con l'occasione la causa di uguale contenuto che ha riguardato l'ex Infratecna già vinta in primo e secondo grado e impugnata da INPS in Cassazione;
2. una sentenza del Tribunale di Taranto, non impugnata da INPS nei termini e pertanto passata in giudicato, con la quale si condanna l'INPS a pagare a Fintecna una somma superiore a 20 milioni di euro (di cui oltre 10 di capitale ed il resto per interessi) a titolo di recupero di somme erogate a suo tempo da ILVA per anticipazioni di trattamento CIGS.

Le due cause appena citate e le altre vinte nei confronti dell'INPS dovrebbero consentire, auspicabilmente nel corso del 2006, il recupero di circa il 50%, al netto degli interessi, dei crediti vantati da Fintecna nei confronti dell'Istituto (ammontanti a circa €/migliaia 35.000).

Si fa rilevare inoltre che con l'incorporazione di ATI S.p.A. in liq. sono passate in capo a Fintecna alcune cause in materia giuslavoristica, riguardanti sia rivendicazioni avanzate da vari lavoratori (con particolare riferimento al contenzioso riguardante ATI S.r.l. – già ceduta all'epoca dell'acquisizione di ATI S.p.A. in liq. da parte di Fintecna – assistito da manleva per l'eccedenza rispetto ad un fondo trasferito in sede di cessione), sia contenziosi con il Ministero del Lavoro e l'INPS, in materia di Cassa Integrazione ed altri aspetti amministrativi.

I rischi relativi risultano allo stato, sulla base delle valutazioni effettuate in fase di presa in carico delle cause suddette, adeguatamente coperti dagli stanziamenti esistenti.

Il contenzioso promosso nei confronti delle Società cedute e ricompreso nelle partite contrattualmente garantite da Fintecna non presenta dimensioni rilevanti.

Garanzie di manleva

In relazione alle vertenze ICMI, rivenienti dalla Ilva S.p.A. in liquidazione e da quest'ultima garantite ad Ilva Laminati Piani con manleva dagli oneri derivanti dai contenziosi giuslavoristici, si

ritiene che con la definizione transattiva delle ultime 40 controversie, che dovrebbe avvenire entro il corrente anno, il contenzioso con gli ex dipendenti potrà ritenersi esaurito.

Rimarranno prevedibilmente aperte solo 2 cause amministrative insorte con l'INPS di Genova che – considerando illegittima la collocazione in CIGS avvenuta prima del 1995 – ritiene che la CIGS non dovuta sia qualificabile come retribuzione e risulti, come tale, assoggettabile a contribuzione.

Contenzioso fiscale

Il periodo di riferimento è stato caratterizzato dalla definizione di numerosi contenziosi fiscali con il susseguirsi delle comunicazioni, attestanti la regolarità delle domande di chiusura delle liti ai sensi dell'art. 16 della Legge 289/02, inviate dagli Uffici Amministrativi alle rispettive Commissioni Tributarie e la conseguente dichiarazione di queste ultime di cessazione della materia del contendere.

Inoltre, a seguito dell'interruzione dei termini di sospensione processuale, concessi per dare al contribuente la possibilità di valutare l'opportunità di "condonare" la lite fiscale, intervenuta già nell'aprile 2004, alcuni giudizi rimasti pendenti si sono definiti per mancata proposizione di gravame da parte dell'Amministrazione finanziaria avverso sentenze che avevano avuto esito favorevole per la società.

A tal proposito nel corso dell'esercizio in questione, in particolare, sono passate in giudicato:

- la sentenza della C.T.R. di Genova che nell'ottobre del 2003 aveva respinto l'appello dell'Ufficio avverso la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso della società avverso l'avviso di rettifica per IVA esercizio 1991 emesso nei confronti della incorporata Italimpianti S.p.A. di importo complessivo pari a circa € 720.000;
- la sentenza della C.T.P. di Roma che aveva accolto il ricorso della società avverso l'avviso di rettifica per IVA esercizio 1989 emesso nei confronti della incorporata Iritecna S.p.A. di importo complessivo pari a circa € 102.000;
- le sentenze delle CC.TT.PP. di Genova che avevano accolto i ricorsi della società avverso gli avvisi di rettifica per IVA per gli esercizi 1989, 1990, 1991 e 1992 emessi nei confronti della incorporata Ilva S.p.A. in liquidazione di importo complessivo pari a circa € 320.000;
- le sentenze delle CC.TT.PP. di Genova che avevano accolto i ricorsi della società avverso gli avvisi di rettifica per IVA per gli esercizi 1990 e 1991 emessi nei confronti della Tubi Ghisa S.p.A. di importo complessivo, con oneri a carico di Fintecna, pari a circa € 290.000;
- le sentenze delle CC.TT.PP. di Genova che avevano accolto i ricorsi della società avverso

gli accertamenti relativi ad asserite omesse effettuazioni di ritenute alla fonte Irpef per gli anni 1991 e 1992 di importo rispettivamente pari a € 3.356.000 e € 2.840.000 oltre sanzioni e interessi, consentendo anche di ottenere i rimborsi, per complessivi € 2.000.000 circa, delle somme medio tempore corrisposte dalla società a fronte di cartelle esattoriali emesse a titolo di iscrizione provvisoria a ruolo;

- le sentenze delle CC.TT.RR. di Roma di conferma delle pronunce di primo grado favorevoli alla società che avevano accolto i ricorsi avverso tre distinti avvisi di accertamento, sia ai fini IRPEG che ai fini ILOR, esercizi 1992, 1993 e 1994 che l'Ufficio delle Imposte Dirette di Roma aveva notificato alla società consortile Condotte & Partners Qatar J.V. a r.l., sia ai fini IRPEG che ai fini ILOR, esercizi 1992, 1993 e 1994 per riprese a tassazione relative ai costi scaturenti da fatture per i servizi di consulenza riferite a presunte operazioni inesistenti, e pertanto indeducibili dal reddito della Società, per un importo complessivo pari a circa € 69.600.000, per il 38% (pari alla percentuale di partecipazione di Condotte nella società consortile Condotte & Partners Qatar J.V.) a carico di Fintecna (€ 26.450.000).

Nel periodo di riferimento, inoltre, si sono registrati i seguenti fatti di rilievo nel contenzioso con l'Amministrazione finanziaria:

- La C.T.R. di Roma ha confermato la sentenza di primo grado che aveva accolto parzialmente il ricorso della società avverso l'avviso di accertamento, tramite il quale l'Ufficio finanziario aveva rettificato il reddito imponibile IRPEG/ILOR, dichiarato per l'esercizio 1988 della incorporata Italstat.

In base a tale sentenza, a fronte di un onere potenziale per la società di oltre Euro 10 milioni, le riprese fiscali sono state rideterminate per un onere complessivo per la società pari a complessivi circa € 350.000.

- LUSIGEST - garanzie derivanti dal contratto di compravendita azionaria della Acciaierie e Ferriere di Piombino S.r.l. del 16 novembre 1992 tra la incorporata Ilva e la Lucchini siderurgica (ora Lucchini S.p.A.).

Il complesso contenzioso fiscale consta di oltre 20 ricorsi, alcuni "sopiti" davanti all'Intendenza di Finanza, riguardanti la tassa rifiuti solidi urbani (TARSU) per lo stabilimento di Piombino, in riferimento al periodo di imposta 1978/1991, con un rischio potenziale complessivo per la società pari a circa € 7,5 milioni.

Nell'ambito di detto contenzioso, nel febbraio del 2005, la Corte di Cassazione si è definitivamente pronunciata per l'anno di imposta TARSU 1987, respingendo il ricorso del Comune di Piombino e confermando l'intassabilità di tutte le aree di stabilimento, ad eccezione soltanto di aree per complessivi mq. 62.133 a fronte della richiesta impositiva del Comune per mq. 317.928.

A seguito di detta sentenza la società ha attivato le procedure per ottenere il rimborso delle somme versate a suo tempo in eccedenza dalla allora Deltasider S.p.A. per un importo pari a circa € 380.000 oltre interessi.

Anche in base alla suddetta sentenza di Cassazione, che ha confermato un orientamento degli organi giudicanti favorevole alla società, Fintecna, tramite i professionisti patrocinanti, preso atto della disponibilità di massima manifestata dal Comune di Piombino per l'individuazione congiunta di un percorso utile al fine di addivenire ad una composizione bonaria di tutto il contenzioso pendente, ha attivato le opportune verifiche con la suddetta municipalità.

Vicende di rilevanza penale

In relazione alle posizioni di rilevanza penale riguardanti Amministratori e Dirigenti pro-tempore di Fintecna S.p.A., anche con riferimento alle società incorporate, ferma restando la prosecuzione di quei procedimenti già in corso che non hanno subito significative evoluzioni, di seguito si riassumono, sulla base delle informazioni ricevute, le novità di maggior rilievo intervenute rispetto alla redazione della nota integrativa del bilancio al 31.12.2004 e portate a conoscenza della Società.

- La Procura della Repubblica del Tribunale penale di Adana, in Turchia, ha emesso il provvedimento di archiviazione del procedimento penale pendente anche nei confronti di alcuni Dirigenti ed ex Dirigenti Fintecna. Tale procedimento era stato attivato a seguito di denuncia di presunte pressioni su Consulenti Tecnici di Ufficio nominati in relazione alle problematiche circa la "termination" del contratto dei lavori della Diga di Berke, tra le società Italstrade, oggi Fintecna, e la CEAS di Adana in Turchia.
- La Procura della Repubblica del Tribunale di Napoli ha emesso il provvedimento di archiviazione del procedimento penale pendente nei confronti del liquidatore pro tempore della incorporata Agnano '90 S.c.a r.l. Tale procedimento era stato attivato a seguito di atto di denuncia e querela per l'asserita violazione di cui all'art. 2625 c.c..
- La Corte di Appello di Genova, con sentenza dell'8 marzo 2005, ha dichiarato non doversi procedere, per estinzione del reato di cui all'art. 4 della legge 1982 n. 516 a seguito di prescrizione, nei confronti dell'Amministratore Delegato pro tempore della incorporata Italimpianti.
- Tuttora pende innanzi la 7^a sezione penale della Corte di Appello di Napoli il giudizio attivato dal Pubblico Ministero con appello avverso la sentenza assolutoria del 2 maggio 2002 emessa dal Tribunale penale di Napoli, nell'ambito del procedimento penale, nei confronti di alcuni ex Dirigenti delle incorporate Italimpianti S.p.A. e C.M.F. Sud S.p.A., relativamente

all'ipotesi di reato loro contestata connessa alla gestione delle opere pubbliche della ricostruzione del dopo terremoto del 1980 in Campania.

- La Procura della Repubblica del Tribunale di Roma ha notificato un'informazione di garanzia al Presidente pro tempore della Sovigest per accertare la sussistenza dei reati di cui agli artt. 81, 110, 416 e 640 c.p. relativi a rapporti tra la società e l'INPDAP.
- La Procura della Repubblica del Tribunale di Livorno ha notificato, nel giugno 2005, un'informazione di garanzia all'Amministratore Delegato pro tempore della C.M.F. Sud per accertare la sussistenza del reato di cui all'art. 2 del D. L.vo 74/00 per l'utilizzo di fatture relative ad operazioni inesistenti emesse dalla S.I.C.A. S.r.l..
- La Procura della Repubblica del Tribunale di Taranto ha notificato un'informazione di garanzia ad un ex Dirigente della incorporata Ilva S.p.A., quale responsabile dei "Servizi del Lavoro" del C.S.I. – Ilva di Taranto, per accertare la sussistenza dei reati di cui agli artt. 81/2, 372 c.p. relativi a testimonianze rese nell'ambito di un procedimento davanti la ex Pretura del Lavoro di Taranto.
- Con sentenza della Corte di Cassazione era stata annullata l'ordinanza della Corte di Appello di Napoli che nel giugno 2001 aveva dichiarato inammissibili gli appelli interposti da alcuni ex Dirigenti della incorporata Infrasad Progetti S.p.A., nonché da altri imputati, avverso la sentenza del Tribunale di Napoli del maggio del 1999, con la quale erano stati dichiarati estinti per prescrizione i reati loro ascritti relativi a vicende connesse a determinati lavori compiuti in occasione dei mondiali di calcio del 1990 dei quali era concessionaria la società Infrasad Progetti.

Il processo, pertanto, rimesso sul ruolo della 1^a sezione della Corte di Appello di Napoli che ha confermato con sentenza del 7 febbraio 2005 la pronuncia del 1999 emessa dal Tribunale di primo grado, è nuovamente pendente davanti alla Corte di Cassazione a seguito del ricorso proposto nel maggio del 2005 dai due ex Dirigenti.

Organizzazione e Risorse Umane

L'organico al 31 dicembre 2005, pari a 254 unità, risulta sostanzialmente stabile rispetto a quello di fine 2004 (255 unità) pur a seguito dell'inserimento del personale A.T.I. in liquidazione (n. 7 unità, di cui un dirigente) a seguito dell'incorporazione di detta Società in Fintecna. Anche per quanto concerne il Gruppo l'organico resta sostanzialmente stabile sull'ordine di grandezza delle 12.800 unità.

Nell'ambito delle iniziative di ricollocazione a suo tempo intraprese, si evidenzia la positiva conclusione di quella relativa ai distacchi di personale del Gruppo presso A.P.A.T., avviati con il

Protocollo d'Intesa sottoscritto il 9 luglio 1999 presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Al termine delle procedure selettive avviate dalla stessa A.P.A.T., con decorrenza 30 dicembre 2005 sono state, infatti, definitivamente inserite nei ruoli dell'Agenzia le 35 unità ivi distaccate (di cui n. 3 in forza a Fintecna, e n. 32 a Servizi Tecnici in liq.).

La vicenda relativa all'A.R.P.A.C. (n. 24 unità in distacco a seguito del Protocollo d'Intesa sottoscritto presso la Regione Campania il 19 aprile 2001) non ha segnato concreti sviluppi ed ha condotto Fintecna a perseguire giudizialmente l'adempimento degli impegni assunti per il recupero dei crediti vantati.

Sul versante delle relazioni industriali i principali temi di confronto hanno riguardato:

- il positivo esperimento di procedure di consultazione sindacale relative ad operazioni di variazione degli assetti societari (previsto conferimento delle attività immobiliari facenti capo a Fintecna in Valtecna Immobiliare S.r.l., incorporazione di A.T.I. S.p.A. in liquidazione, conferimento delle attività di Veneta Infrastrutture S.p.A. a Veneta Traforo S.r.l.);
- il supporto a Servizi Tecnici S.p.A. in liquidazione negli incontri sindacali all'esito dei quali si sono definite le azioni mirate alla riduzione degli organici del personale attivo della Società;
- l'attività di supporto ad iniziative gestionali mirate alla progressiva ed ulteriore armonizzazione dei trattamenti relativi alle diverse aree contrattuali di appartenenza, nonché il coinvolgimento delle rappresentanze interne in materie riguardanti in particolare la sicurezza del lavoro, trattate pertanto in un'ottica non rivendicativa ma di confronto e collaborazione.

Proprio sul piano gestionale, sotto il profilo dell'omogeneizzazione dei trattamenti, è da segnalare in particolare, tra l'altro, l'avvenuta parificazione tra dirigenti appartenenti alle due differenti aree contrattuali in materia assicurativa e di assistenza sanitaria integrativa.

Dal punto di vista organizzativo, sono stati effettuati interventi di rilievo sulla macrostruttura, che hanno portato ad un ulteriore snellimento dell'assetto organizzativo della Società, con riduzione delle prime dipendenze dal Vertice aziendale.

Nel corso dell'esercizio si è altresì provveduto alla manutenzione ed al progressivo affinamento della struttura operativa, mediante interventi di razionalizzazione a livello di articolazione organizzativa di dettaglio.

A livello di gestione e sviluppo della Dirigenza è stata completata, con l'apporto di qualificati soggetti esterni, la valutazione di tutte le posizioni dirigenziali, nonché la rilevazione del posizionamento retributivo aziendale rispetto ai livelli di mercato, allo scopo di monitorare l'allineamento delle politiche retributive aziendali con la realtà esterna.

Sulla base di analoga rilevazione sulle principali società controllate, si è altresì provveduto a fornire alle stesse indicazioni circa le linee generali di politica retributiva da seguire, alla luce delle quali è possibile effettuare una valutazione complessiva dei dati periodicamente rilevati in materia.

E' da segnalare, per quanto attiene ai quadri, l'adozione di interventi di sviluppo in linea con quanto emerso dagli assessment realizzati nell'esercizio precedente.

Infine, sotto il profilo della formazione, oltre ad interventi specifici mirati a singole risorse, è stato varato un complesso programma dedicato a tutto il personale non dirigente, finalizzato ad adeguarne le conoscenze informatiche alle necessità aziendali.

Rapporti con le parti correlate

Rapporti con Controllante

Nell'ambito del rapporto intrattenuto con l'Azionista Unico, sono stati definiti, nel trascorso esercizio, due aspetti di particolare rilievo: i) il riconoscimento alla Fintecna, da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di un importo dell'ordine di €/milioni 790, corrispondente al credito infruttifero maturato nei confronti del Ministero stesso a seguito del trasferimento, avvenuto nel corso del 2000, della partecipazione in Alitalia già detenuta dall'IRI; ii) la distribuzione all'Azionista a titolo di dividendo in natura, a valere sull'utile conseguito nell'esercizio 2004, rappresentato dalle azioni Finmeccanica di proprietà Fintecna per un importo dell'ordine di €/milioni 105, conformemente alla decisione assunta dall'Assemblea Ordinaria degli Azionisti della Società il 20 maggio 2005.

Rapporti con controllate e collegate

I rapporti intercorsi tra la Fintecna e le Società controllate e collegate si sostanziano soprattutto in operazioni di carattere finanziario e di natura commerciale, regolate secondo i normali tassi e prezzi di mercato. Nel seguito vengono esposti i crediti e i debiti al 31 dicembre 2005, suddivisi per natura, nei confronti delle società controllate e collegate.

Non sono state identificate altre transazioni significative con parti correlate oltre quelle indicate nella presente relazione, nonché nelle note di commento contenute nella nota integrativa.

Crediti versi imprese controllate

Crediti Immobilizzati al 31.12.2005					
	Crediti Commerciali	Crediti Finanziari	Totale Crediti	Fondo Sval. Crediti	Crediti Netti
Alitalia Servizi S.p.A.			-		-
Cagliari '89 S.c.a r.l. in liq.	894	131	1.025		1.025
Cimi-Montubi S.p.A.			-		-
Coedam S.c.a r.l. in liq.		4.633	4.633	4.633	-
Consorzio Aerest in liq.	503	6.160	6.663		6.663
Consorzio G1			-		-
Consorzio I.MA.Fl.D. in liq.			-		-
Consorzio Italtecnasud in liq.	7.569	1.369	8.938	6.357	2.581
Consorzio Prometeo in liq.	4.660		4.660		4.660
Fincantieri S.p.A.			-		-
Finsider S.p.A. in liq.			-		-
Giardino Tiburtino S.p.A.			-		-
Medil S.p.A. in liq.		11.546	11.546		11.546
Morteo Sud Africa in liq.	638	67	705	705	-
Projecta Immobiliare S.r.l.			-		-
Quadrifoglio Firenze S.p.A.			-		-
Quadrifoglio Immobiliare S.r.l.			-		-
Residenziale Immobiliare 2004 S.r.l.			-		-
Servizi Tecnici S.p.A. in liq.			-		-
So.Te.A. S.p.A.			-		-
Stretto di Messina S.p.A.			-		-
Tirrenia S.p.A.			-		-
Valtecnica Immobiliare S.r.l.			-		-
Veneta Infrastrutture S.p.A. in liq.			-		-
WPG (THAILAND) LTD in liq.	554		554	554	-
Totale Crediti controllate	14.818	23.906	38.724	12.249	26.475

(€/migliaia)

Crediti del circolante al 31.12.2005					31.12.2005
Crediti Commerciali	Crediti Finanziari	Totale Crediti	Fondo Sval. Crediti	Crediti Netti	Totale Netto
62		62		62	62
		—		—	1.025
17		17		17	17
33		33		33	33
		—		—	6.663
34	3.576	3.610		3.610	3.610
484		484		484	484
10		10		10	2.591
68		68		68	4.728
80.005	171	80.176		80.176	80.176
298	44.549	44.847		44.847	44.847
(1)	167	166		166	166
		—		—	11.546
		—		—	—
	4	4		4	4
62.968	7.132	70.100		70.100	70.100
6.261	834	7.095		7.095	7.095
6	38.084	38.090		38.090	38.090
4.158		4.158		4.158	4.158
	13.746	13.746		13.746	13.746
1.141		1.141	1.108	33	33
439	62.059	62.498		62.498	62.498
	4	4		4	4
282	44.538	44.820		44.820	44.820
		—		—	—
156.265	214.864	371.129	1.108	370.021	396.496

Crediti verso imprese collegate

Crediti Immobilizzati al 31.12.2005					
	Crediti Commerciali	Crediti Finanziari	Totale Crediti	Fondo Sval. Crediti	Crediti Netti
Alfiere S.p.A.			-		-
Castel Romano S.p.A.			-		-
Consorzio Codelsa in liq.			-		-
Consorzio Ed.In.Ca.			-		-
Consorzio Edinsud			-		-
Consorzio Incomir in liq.			-		-
Edilmagliana '89 S.c.a r.l. in liq.	203	1.747	1.950	203	1.747
Giardini di Lambrate S.p.A.			-		-
Isai S.p.A. in liq.			-		-
It.Edi S.c.a r.l. in liq.			-		-
Leonardo 2000 S.c.a r.l. in liq.		3	3		3
Multiservice S.p.A.			-		-
Nuova Cantieri Apuania S.p.A.			-		-
Omsav in fallimento			-		-
Parco Minerario Isola d'Elba S.r.l.			-		-
Quadrante S.p.A.		2.582	2.582		2.582
Quadrifoglio Milano S.p.A.			-		-
Quadrifoglio Modena S.p.A.			-		-
Quadrifoglio Verona S.p.A.			-		-
S.P.S. S.c.a r.l. in fallimento		21	21	21	-
Totale crediti collegate	203	4.353	4.556	224	4.332